

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1341

Vol. 1971/0214

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1341 def.

Bruxelles, 26 novembre 1971

Progetto di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle tariffe applicabili ad alcuni prodotti destinati ad essere utilizzati per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri del peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 inclusi

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

COM(71) 1341 def.

Nota preliminare

Il 18 giugno 1968, il Consiglio dei Ministri ha adottato la decisione 68/261/CEE relativa alla sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti destinati ad essere incorporati nella costruzione di aeroplani o ad essere utilizzati per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri del peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi (1).

Le disposizioni in questione sono state riprese nel regolamento numero 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (2). Esse vengono a scadere il 31 dicembre prossimo e possono essere analizzate come segue:

- 1° Per i prodotti destinati alla costruzione di aeroplani di un peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, i dazi erano stati fissati ad un livello uguale a quello dei dazi della tariffa doganale comune previsti a decorrere dal 1° gennaio 1972, tenuto conto dei negoziati tariffari del GATT (articolo 2 della decisione).
- 2° Per i prodotti destinati ad essere utilizzati per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri, di un peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, il beneficio dell'esenzione era riservato agli apparecchi importati o immatricolati anteriormente al 1° luglio 1968, secondo le modalità seguenti:
 - a) sospensione parziale con fissazione dell'aliquota dei dazi ad un livello pari a quello dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti delle voci tariffarie: 84.61 B; 85.15 A.I; 85.19 A, B e C; 90.24 A, B e C; ex 90.28 e ex 90.29;

./.

(1) G.U. n. L 141 del 24.6.1968

(2) G.U. n. L 172 del 22.7.1968

- b) sospensione parziale con fissazione delle aliquote dei dazi ad un livello inferiore a quello dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti delle voci tariffarie seguenti: ex 81.04 K II; 85.15 A.II; ex 85.15 A.III; 85.15 B e C;
- c) sospensione totale per gli altri prodotti, cioè per la maggioranza, figuranti nell'elenco della decisione.

Si tratta ora di sapere se è opportuno prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 1972, le disposizioni previste per i prodotti che beneficiano delle misure di sospensione parziale o totale di cui al paragrafo 2° b) e c).

D'altra parte, nel corso dei lavori proseguiti nell'ambito del Comitato di legislazione doganale, è parso auspicabile estendere il campo di applicazione delle misure che fossero eventualmente prorogate, ai prodotti destinati alla manutenzione e alla riparazione degli apparecchi dello stesso tipo, indipendentemente dalla loro data di importazione o d'immatricolazione.

Nell'ambito del Comitato sono sorte talune divergenze:

- a) p e r quanto concerne l'elenco dei prodotti che possono beneficiare delle misure di esenzione totale o parziale, allegato in precedenza alla decisione 68/261/CEE: la Francia ha chiesto che ne siano escluse le voci tariffarie seguenti:

ex 81.04 K II : altri metalli comuni, greggi o lavorati; "cermets", greggi o lavorati:

K. Titanio:

II. lavorato: bulloni, dadi, viti, ribadini e oggetti simili di bulloneria e viteria

ex 83.09 B : fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, ecc.

B. altri: rivetti tubolari.

./.

La delegazione francese ritiene che i prodotti di cui alla suddette voci tariffarie possano in generale essere ottenuti nella Comunità.

Le delegazioni tedesca, belga e lussemburghese si sono dichiarate favorevoli all'accoglienza della richiesta francese per quanto riguarda la soppressione delle due voci tariffarie, mentre la delegazione olandese desidererebbe che l'elenco comprendesse la voce 83.09 B.

La delegazione italiana non ha accettato le richieste francesi ed ha suggerito che l'elenco preesistente sia puramente e semplicemente prorogato.

- b) Per quanto concerne la durata dell'esenzione totale o parziale da accordare a decorrere dal 1° gennaio 1972: alcuni Stati membri (Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi) ritengono poco probabile qualche mutamento nelle possibilità di approvvigionamento dei pezzi staccati nella Comunità e pensano sia interesse degli utilizzatori sapere come devono comportarsi per un periodo sufficientemente lungo, in particolare allorché le clausole di garanzia prevedono, come condizione di applicabilità, che i pezzi staccati provengano da fornitori di paesi terzi ben determinati. Di conseguenza, il Belgio, la Germania, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi desiderano che il periodo di applicazione delle misure di sospensione sia di tre anni, l'Italia di quattro anni.

La Francia, invece, desidera che questa durata sia limitata ad un anno; essa afferma che, nella congiuntura attuale del settore aeronautico, sarebbe opportuno essere prudenti al riguardo e che, comunque, il problema dovrebbe essere riesaminato nel quadro dell'ampliamento delle Comunità.

Tenuto conto di questa situazione e dell'urgenza di presentare un progetto al Consiglio, il Servizio di Gestione dell'Unione doganale, sentito il parere degli altri servizi competenti della Commissione, ritiene opportuno limitare, per quanto possibile, la durata delle esenzioni previste nel settore

della manutenzione e riparazione qualora alcune imprese comunitarie siano in grado di fornire i prodotti in questione. Al riguardo, si deve sottolineare che la congiuntura attuale del settore aeronautico implica un riesame della situazione, prodotto per prodotto.

D'altra parte, gli argomenti addotti dalla delegazione francese al fine di limitare per il momento la proroga all'anno 1972, meritano di essere presi in considerazione.

Cio' premesso, il progetto allegato prevede la proroga di un anno delle esenzioni applicabili ai prodotti destinati ad essere utilizzati per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri del peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, salvo per i prodotti di cui alle voci tariffarie seguenti:

ex 81.04 K II: altri metalli comuni, greggi o lavorati; "cermets", greggi o lavorati

K. Titanio:

II. lavorato: bulloni, dadi, viti, ribadini e oggetti simili di bulloneria e viteria

e

ex 83.09 B : fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, ecc.

B. altri: rivetti tubolari

Il progetto estende inoltre le misure di sospensione agli aeroplani o elicotteri del peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati successivamente al 1° luglio 1968.

./.

-
PROGETTO

di regolamento del Consiglio
relativo alle tariffe applicabili a taluni prodotti
destinati ad essere utilizzati per la manutenzione
o riparazione di aeroplani o di elicotteri, del peso a
vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (1), modificato per ultimo dal ... del Consiglio, in data ... (2), prevede, all'allegato I bis, la sospensione totale o parziale dei dazi iscritti alla suddetta tariffa per un certo numero di prodotti destinati ad essere utilizzati per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri, del peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro anteriormente al 1° luglio 1968;

considerando che dette misure di sospensione vengono a scadere il 31 dicembre 1971;

considerando che gli utilizzatori comunitari di aeroplani o di elicotteri, del peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, continuano a trovarsi, indipendentemente dalla data di importazione o di immatricolazione, nella necessità di utilizzare per la riparazione o manutenzione degli stessi alcuni prodotti che, per le loro particolari caratteristiche, non sono attualmente disponibili nella Comunità,

./.

(1) G.U. n. L 172 del 22.7.1968, pag. 1
(2) G.U. n. L

considerando pertanto che è opportuno mantenere la possibilità di ammettere questi prodotti in sospensione totale o parziale dei dazi doganali previsti nei loro confronti dalla tariffa doganale comune, in modo da non gravare il bilancio di detti utilizzatori di un onere doganale economicamente ingiustificato;

considerando che, per tenere conto delle possibilità di sviluppo dell'industria aeronautica comunitaria e delle industrie connesse, è opportuno limitare la durata di applicazione di questa misura di sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I paragrafi 2 e 3 dell'allegato I bis alla seconda parte dell'allegato al regolamento (CEE) n. 950/68 sono sostituiti da un paragrafo 2 redatto come segue:

2. A decorrere dal 1° luglio 1968 e fino al 31 dicembre 1972, la riscossione dei dazi della tariffa doganale relativi ai prodotti di cui alla seguente tabella è sospesa fino al livello indicato nella colonna 3 di detta tabella, sempre che si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri, del peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

Detta sospensione non è tuttavia applicabile ai prodotti che rientrano nelle voci tariffarie ex 81.04 K II e ex 83.09 B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente